



## CITTA' DI BARONISSI

Provincia di Salerno

Prot. n° 39874

Baronissi, 31 dicembre 2021

### ORD. N. 77/2021

#### IL SINDACO

#### **Ulteriori misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19**

Preso atto della *delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020* con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato e da ultimo fino al 31 marzo 2022 con decreto legge 24 dicembre 2021 n.221;

Visto il *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 22 maggio 2020, n. 35*, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, *dalla legge 14 luglio 2020, n. 74*, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 02/03/2021* recante « Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Vista l'*Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021* recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano” che ha disposto l'applicazione delle misure relative alla zona bianca al territorio della Regione Campania;

Vista l'*Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021* recante “ Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 in « zona bianca » le cui misure sono state prorogate al 30 ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;

Visto il *DPCM 12 ottobre 2021* « Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante : « Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" »;

Vista l'*Ordinanza del Ministro della Salute 28 ottobre 2021* recante " Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale le misure di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella zona bianca sono reiterate fino al 31 dicembre 2021;

Visto il *decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172*, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";

Visto il *decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139* , convertito dalla *legge 3 dicembre 2021, n. 205*, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali», in GU n.291 del 7-12-2021, e, in particolare, l'art. 1 ("Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche");

Vista le *ordinanze regionali n. 26 del 30 ottobre 2021, n.27 del 15 dicembre 2021 e n. 28 del 19 dicembre 2021*;

Vista la *nota sindacale prot.n. 39085 del 22 dicembre 2021* con la quale è stata fatta raccomandazione a chiunque di rispettare pedissequamente le norme previste in materia anti COVID-19 dalla legislazione nazionale e da quella regionale;

Visto il *decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221* « Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ».

Vista l'*ordinanza sindacale n.76 del 25 dicembre 2021* ( prot.n. 39296 del 25.12.2021) con la quale è stato ordinato **con effetto immediato e fino al prossimo 2 gennaio 2022** il divieto di svolgimento al chiuso di eventi, manifestazioni, riunioni, convegni in centri sociali, teatri, circoli ludico ricreativi e altri locali pubblici;

Visto il *decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229* recate " Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.";

Rilevato che gli ultimi dati registrati dal Comune evidenziano un ulteriore sensibile incremento del numero dei casi di contagio da Covid-19 ;

Ravvisato che, al fine di scongiurare l'ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio comunale nell'attuale delicatissima fase, caratterizzata da un incremento esponenziale della diffusione del virus in pendenza della campagna vaccinale, salvo l'obbligo di rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, occorre prorogare fino alla data del **17 gennaio 2022** le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 76 del 25 dicembre 2021 ( prot.n. 39296 del 25.12.2021), emesse al fine di evitare le occasioni di contagio derivanti dagli assembramenti ed affollamenti al chiuso , connessi ad eventi, manifestazioni, riunioni, convegni in centri sociali, teatri, circoli ludico ricreativi e altri locali pubblici;

Visto l'*art. 32 della Legge n. 833/1978* che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato il *D.Lgs n. 267/2000* nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

## **ORDINA**

che, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, fino alla data del **17 gennaio 2022** sono prorogate le disposizioni di cui all'Ordinanza sindacale n. 76 del 25 dicembre 2021 ( prot.n. 39296 del 25.12.2021), di seguito indicate:

- il divieto di svolgimento al chiuso di eventi, manifestazioni, riunioni, convegni in centri sociali, teatri, circoli ludico ricreativi e altri locali pubblici;

## **RACCOMANDA**

- il rigoroso uso anche all'aperto della mascherina protettiva, il rispetto del distanziamento, il divieto di assembramento e il rispetto pedissequo di tutte le norme previste in materia anti COVID-19 dalla legislazione nazionale e da quella regionale;

- al Comando di Polizia Municipale di intensificare la vigilanza e i controlli nel rispetto delle disposizioni vigenti;

## **RICORDA**

che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui ai provvedimenti nazionali e regionali comporta le sanzioni previste dalla legge.

## **MANDA**

- al Comando di Polizia Locale di Baronissi;

-alla locale stazione dei Carabinieri di Baronissi;

per quanto di competenza;

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia comunicata alla Prefettura U.T.G. di Salerno, alla Regione Campania e pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Baronissi e sul sito istituzionale dell'Ente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

dott.GianfrancoValiante